

Decreto federale concernente la modifica delle condizioni di eleggibilità al Consiglio federale

del 9 ottobre 1998¹

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 96 cpv. 1 e 1^{bis}

¹ I membri del Consiglio federale vengono nominati per quattro anni dall'Assemblea federale fra tutti i cittadini svizzeri che sono eleggibili come membri del Consiglio nazionale.

^{1bis} Le diverse regioni e le componenti linguistiche del Paese devono essere equamente rappresentate.

Esito della votazione popolare ed entrata in vigore

¹ La presente modifica costituzionale è stata accettata dal popolo e dai Cantoni il 7 febbraio 1999².

² Conformemente all'articolo 15 capoverso 3 della legge federale sui diritti politici³, essa è entrata in vigore il 7 febbraio 1999.

2 marzo 1999

Cancelleria federale

1207

1 FF **1998** 3787
2 FF **1999** 2144
3 RS **161.1**